



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano
Tel. (0331) 463811 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 56 Del 13-07-2026

In sessione Straordinaria, seduta Pubblica

Oggetto: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE PER IL PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2027 OLTRE ALL'OPZIONE DI PROROGA PER UN ANNO (01.01.2028 - 31.12.2028) ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI SERVIZIO.

L'anno duemilaventisei il giorno tredici del mese di luglio alle ore 20:30, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Modica Matteo	Presente	Meraviglia Franca	Presente
Spirito Davide	Presente	Ventura Isotta Anna	Presente
Lurago Sara	Presente	Sapone Stefano	Presente
Zambon Edoardo	Presente	Matteucci Matteo	Presente
Garegnani Anna	Presente	Buttiglieri Maria Angela	Assente giustificato
Sormani Ilaria	Assente giustificato	Capriglione Francesco	Presente
Pansardi Tommaso	Presente	Fornara Christian	Presente
Fratto Marco	Presente	Ingrassia Giovanni	Assente giustificato
Buratti Stefano	Presente		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assessori esterni:

Tomio Maurizio Maria	P
-----------------------------	----------

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Teresa La Scala il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Matteo Modica, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediata eseguibilità	S
------------------------	----------

DELIBERA DI CONSIGLIO n.56 del 13-07-2026 COMUNE DI CANEGRATE

Pag. 2

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 13-07-2026 ALLE ORE 20:30
DELIBERAZIONE N. 56

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE PER IL PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2027 OLTRE ALL'OPZIONE DI PROROGA PER UN ANNO (01.01.2028 - 31.12.2028) ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI SERVIZIO.

Il presente argomento è stato illustrato e discusso in un unico dibattito dei punti dal n. 11 al n. 13, come meglio specificato nel verbale n. 54 e come riportato su supporto audio, depositato agli atti, a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

Il Contratto di Servizio è scaduto in data 31.12.2025, avente Repertorio n. 6305 del 18.11.2022, denominato "Servizio di Accertamento e Riscossione anche Coattiva del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale *con la Società "AMGA Legnano SPA"*;

L'Amministrazione Comunale intende procedere all'Affidamento del Servizio medesimo, secondo criteri di economicità anche gestionale, efficacia, tempestività e correttezza, migliorando la programmazione, il controllo e l'efficacia delle azioni in capo all'Ufficio Tributi, per l'attività di Gestione – Riscossione anche coattiva del Canone Unico Patrimoniale;

A tale scopo l'Amministrazione Comunale ha valutato l'esternalizzazione dell'attività tramite la modalità organizzativa cosiddetta in *house providing* attraverso l'individuazione di un soggetto unico per la Gestione del Servizio *de quo*;

CONSIDERATO CHE:

Il Comune di Canegrate detiene una quota di partecipazione pari a 7,6515% nella Società AMGA Legnano S.p.A. (di seguito: AMGA) con sede amministrativa a Legnano in Via Per Busto Arsizio n. 53 C.F. n. 10811500155;

AMGA è Società costituita nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e della normativa nazionale in ultimo esplicitata dai D.Lgs. 175/2016 s.m.i. e D.Lgs 36/2023, n. 36 in materia di *in house providing* (in particolare lo Statuto di AMGA si è adeguato ai sensi del Dlgs. n. 175/2016) e gli Enti Locali Soci esercitano su di essa e sul gruppo *in house* da essa controllato i più ampi poteri di direzione ed influenza sulle scelte strategiche e sulle decisioni più importanti per il tramite di apposito organo denominato "Coordinamento Soci";

DELIBERA DI CONSIGLIO n.56 del 13-07-2026 COMUNE DI CANEGRATE

La coesistenza nel soggetto *"in house"*, in virtù della partecipazione pubblica e del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione Comunale, è di per sé condizione sufficiente per giustificare il mancato ricorso al mercato nell'affidamento dei servizi ma, proprio in conseguenza del citato controllo analogo e per dare conto dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche, è doveroso esplicitare anche la congruità del "prezzo di mercato";

Al fine di ottemperare al disposto normativo D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21, che gli Enti affidanti Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica sono tenuti preventivamente a redigere al fine di:

- giustificare le ragioni della scelta in merito alla modalità di affidamento;
- dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per quella specifica forma di affidamento;
- specificare gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le corrispondenti compensazioni economiche, se previste;

RITENUTO CHE:

- secondo costante giurisprudenza, anche in assenza di specifici vincoli di legge, la scelta di ricorrere all'autoproduzione *in house* dei servizi deve comunque essere sorretta da idonea motivazione, in ossequio ai generali principi di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
- l'Affidamento *in house* ad AMGA del servizio di Accertamento e Riscossione Canone Unico Patrimoniale e Mercatale per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2027 oltre all'opzione di proroga per un anno, dal 01.01.2028 al 31.12.2028 risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:
 1. in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il Soggetto Affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;
 2. i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente, realizzando AMGA una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna;

VISTI:

- a. Verbale di avvio delle prestazioni;
- b. Lo schema di Contratto di Servizio, posto in atti alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale e nomina Responsabile del Trattamento;
- c. Costi amministrativi di Accertamento, Riscossione e Contenzioso presentato da AMGA, in data 14.04.2026., per l'Affidamento del Servizio in essere,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.56 del 13-07-2026 COMUNE DI CANEGRATE

ATTESO CHE l'offerta economica presentata da AMGA, e raffigurata negli allegati contrattuali di cui sopra nonché nella Relazione ex art. 34 D.L. n. 179/2012 e art. 192 D.lgs. n. 50/2016, alla presente Deliberazione e che si intende qui richiamata a formarne parte integrante e sostanziale, a motivazione della convenienza e della conformità al pubblico interesse della collettività di cui è ente esponentiale il Comune di Canegrate della proposta stessa;

STABILITO CHE:

L'articolo 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che: *“I Comuni, le Province e le Città Metropolitane istituiscano il Canone per sostituire la Tassa ed il Canone per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle Pubbliche Affissioni, il Canone per l'installazione dei Mezzi Pubblicitari, nonché il Canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze stabilita dall'Ente Proprietario della strada (disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 Codice della Strada) limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;

La Disposizione contenuta nel comma 817, articolo 1 della citata Legge statuisce che: *“Il Canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai Canonici e dai Tributi che sono sostituiti dal Canone Unico, **fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente ai sensi del D.L.95/2025 e variare il gettito attraverso la modifica delle Tariffe, attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle Occupazioni e delle Esposizioni Pubblicitarie oggetto del Canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile (modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 del 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025)**”*. Il legislatore ha, pertanto, previsto con tale norma la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle Tariffe, al fine di salvaguardare la potestà regolamentare in materia di Tributi ed altre Entrate dell'Ente Locale, riconosciuta dall'articolo 52 del Dlgs 446/97 a garanzia dei Comuni, Province e Città Metropolitane che legittimamente devono perseguire i propri obiettivi di autonomia finanziaria di entrata riconosciuti dall'articolo 119 della Costituzione. Tenuto conto dell'aumento dei prezzi al consumo avvenuti nel periodo 2024- 2025 su base ISTAT, si è ritenuto opportuno temperare tali incrementi con l'adeguamento delle Tariffe CUP per l'anno 2026 per una percentuale di aumento pari al **1,013%** (calcolato sul periodo ottobre 2024 settembre 2025);

Che il comma 819, della sopraindicata Legge stabilisce che: *“Il presupposto del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria è:*

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato";

L'articolo 1, comma 826, recita: "La Tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il Canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente: Comuni fino a 20.000 abitanti tariffa pari ad 40,00";

VISTI:

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2021 è stato approvato il Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone Mercatale";

L'articolo 17, comma 8, del sopracitato Regolamento Comunale che recita: "Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

1. Sono **permanenti** le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
2. Sono **temporanee** le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare";

I commi 1 e 2, articolo 29, Regolamento Comunale sopradetto stabiliscono; "1. Le Tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione. 2. La Tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il Canone da corrispondere. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo quanto deliberato dalla Giunta Comunale";

L'articolo 35 del sopracitato Regolamento recita "Il Servizio delle Pubbliche Affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura

stabilita nelle disposizione regolamentari precedenti di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche”;

I commi 2 e 3, articolo 36 Regolamento, recita: “La misura del Canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi di sua scelta. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni”;

ATTESO CHE l'Amministrazione ritiene opportuno per le ragioni suesposte la prosecuzione del Servizio di Accertamento e Riscossione ordinaria e coattiva CUP con le medesime modalità finora espletate, ricorrendo all'*in house providing*;

RITENUTO pertanto di provvedere all'Affidamento *in house providing*, per il periodo 01.01.2026-31.12.2027 con possibilità di proroga per un anno dal 01.01.2028 al 31.12.2028, alla Società AMGA S.p.A. con sede amministrativa a Legnano in Via Per Busto Arsizio n. 53, già operativa nel territorio comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;

DATO ATTO CHE:

La Società AMGA, attuale aggiudicataria del Servizio di Accertamento e Riscossione anche coattiva CUP e del Servizio del Mercato con nota del 14.04.2026 ha trasmesso i Costi del Servizio con la rivalutazione ISTAT. Successivamente in data 06.07.2026 è pervenuta al Protocollo dell'Ente avente n. 10489 la Bozza del Contratto del Servizio CUP e Mercatale, si rende pertanto disponibile a proseguire l'Affidamento del medesimo Servizio;

L'importo dell'Affidamento del Servizio CUP anno 2026 ammonta ad Euro 22.732,36 comprensivi di IVA al 22% e rivalutazione ISTAT, per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2027, oltre all'opzione di proroga per un anno dal 01.01.2028 al 31.12.2028;

Il corrispettivo annuo verrà riconosciuto ad AMGA a seguito di presentazione di fattura;

Sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 147 bis, del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.56 del 13-07-2026 COMUNE DI CANEGRATE

La Deliberazione Giunta Comunale n. 202 del 26.11.2025: “Approvazione Adeguamento Tariffe Anno 2026 relative all'Occupazione di Aree Pubbliche, Esposizioni Pubblicitarie, Affissioni e Mercato, ai sensi del Regolamento per l'Applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone Mercatale (CUP)”;

La Legge n. 160/2019;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Il Regolamento comunale di contabilità;

Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;

- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267\2000, riportati in allegato;
- Acquisito il parere del Revisore;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n.3 (Matteo Matteucci – Christian Fornara – Francesco Capriglione), espressi per alzata di mano dai n.14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di richiamare quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l’Affidamento del Servizio di Accertamento e Riscossione anche coattiva CUP, alla Società AMGA S.p.A. per il periodo 01.01.2026-31.12.2027, oltre all’opzione di proroga per un anno dal 01.01.2028 al 31.12.2028, per un importo con rivalutazione ISTAT di Euro 22.732,36 IVA inclusa;
3. Di approvare lo schema bozza di Contratto di Servizio;
4. Di dare atto della Relazione redatta dal Responsabile dell’Area Tributi e Demografici, ex art. 34 D.L. n. 179/2012 e art. 192 D.Lgs. n. 50/2016, relativa all’affidamento in argomento, allegata alla presente deliberazione e che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima;
5. Di trasmettere copia del presente atto ad AMGA Legnano S.p.A. con sede in Legnano Via Per Busto Arsizio n. 53;
6. Di dare diffusione alla presente Deliberazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione dedicata;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.56 del 13-07-2026 COMUNE DI CANEGRATE

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, contrari n.3 (Matteo Matteucci – Christian Fornara – Francesco Capriglione), espressi per alzata di mano dai n.14 Consiglieri presenti e votanti;

La seduta termina alle ore 22.10

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
Matteo Modica

Il Segretario Generale
Dott.ssa Teresa La Scala

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

Tel. (0331) 463811 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

Proposta n. 52 del 06-07-2026 - DELIBERA DI CONSIGLIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE PER IL PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2027 OLTRE ALL'OPZIONE DI PROROGA PER UN ANNO (01.01.2028 - 31.12.2028) ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI SERVIZIO.

Parere preventivo art. 49 e art. 147 bis comma 1 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

In relazione al presente atto si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Data: 07-07-2026

Il Segretario Generale

Dott.ssa Teresa La Scala

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano
Tel. (0331) 463811 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

Proposta n. 52 del 06-07-2026 - DELIBERA DI CONSIGLIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE PER IL PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2027 OLTRE ALL'OPZIONE DI PROROGA PER UN ANNO (01.01.2028 - 31.12.2028) ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI SERVIZIO.

Parere preventivo art. 49 e art. 147 bis comma 1 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

In relazione al presente atto si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Data: 07-07-2026

Il Responsabile dell'Area Polizia Locale

Ornella Fornara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano
Tel. (0331) 463811 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

Proposta n. 52 del 06-07-2026 - DELIBERA DI CONSIGLIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE PER IL PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2027 OLTRE ALL'OPZIONE DI PROROGA PER UN ANNO (01.01.2028 - 31.12.2028) ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI SERVIZIO.

Parere preventivo art. 153 comma 5 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

In relazione al presente atto si esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Data: 07-07-2026

Il Responsabile dell'Area Contabilità e
Programmazione Economica

Fulvia Calienno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano
Tel. (0331) 463811 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 13-07-2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE PER IL PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2027 OLTRE ALL'OPZIONE DI PROROGA PER UN ANNO (01.01.2028 - 31.12.2028) ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI SERVIZIO.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero. 884 del Registro Pubblicazioni

Si attesta che la presente deliberazione:

è pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Canegrate per 15 gg. consecutivi a partire dal 20-07-2026 ai sensi dell'art.124 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Lì, 20-07-2026

Il Segretario Generale
Dott.ssa Teresa La Scala

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano
Tel. (0331) 463811 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 13-07-2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE PER IL PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2027 OLTRE ALL'OPZIONE DI PROROGA PER UN ANNO (01.01.2028 - 31.12.2028) ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI SERVIZIO.

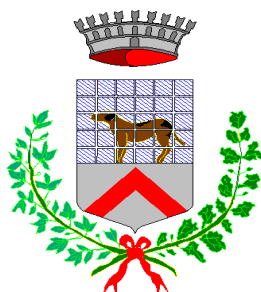
ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune ed è diventato esecutivo in data 30-07-2026 ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.lgs 18/08/2000, numero 267.

Lì, 20-07-2026

IL Segretario Generale
Dott.ssa Teresa La Scala

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex art. 7 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023)

FINALITÀ DELLA RELAZIONE.

La presente relazione attiene all’Affidamento del Servizio di Accertamento e Riscossione del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2027 oltre all’opzione di proroga per un anno dal 01.01.2028 al 31.12.2028;

La presente relazione è finalizzata ad assolvere alle previsioni di cui all’articolo 7, comma 2 e dell’allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici - D.Lgs n. 36/2023. In particolare, la Relazione contiene una motivazione qualificata per illustrare le ragioni per le quali il Comune ha preferito la Gestione *in house* anziché esternalizzare il servizio. A tal fine, la Relazione ha ad oggetto l’analisi delle caratteristiche tecniche ed economiche dei seguenti servizi strumentali da affidare:

1. SUPPORTO REDAZIONE AGGIORNAMENTO MODIFICHE NORMATIVE REGOLAMENTO CUP E MERCATALE;
2. ELABORAZIONE DELLE SIMULAZIONI TARIFFARIE;
3. GESTIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DEL CANONE;
4. GESTIONE SPORTELLLO DI FRONT OFFICE E SPORTELLLO WEB;
5. RENDICONTAZIONE INCASSI (Occupazione Spazio- Pubblicità permanente e temporanea – Affissioni - Mercato);
6. INVIARE ANNUALMENTE AL DOMICILIO DEI CONTRIBUENTI SOGGETTI AL CANONE PERMANENTE DI PUBBLICITÀ E DI OCCUPAZIONE L’AVVISO DI PAGAMENTO
7. SUPPORTARE IL COMUNE NELLE PROCEDURE DI CONTENZIOSO INSTAURATE DAI CONTRIBUENTI IN MATERIA DI CANONE SULLA PUBBLICITÀ E DI DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI;
8. RICEVERE E REGISTRARE LE DICHIARAZIONI DEGLI UTENTI/CONTRIBUENTI;
9. NOTIFICARE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO O DI RETTIFICA PROCEDENDO AL RECUPERO DELLE SOMME EVASE PER OMESSO PAGAMENTO O PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ABUSIVA;
10. COSTITUIRE ED AGGIORNARE UN ARCHIVIO INFORMATIZZATO DEGLI UTENTI E DELLE POSIZIONI OGGETTO DI IMPOSIZIONE, TRASMETTENDO COPIA DI TALE ARCHIVIO, A RICHIESTA, AL COMUNE ALLA SCADENZA DELL’AFFIDAMENTO, CON DESCRIZIONE DEI TRACCIATI;

CONTESTO NORMATIVO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE.

La relazione dà conto delle motivazioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici dalla modalità di gestione prescelta, delle esternalità e della congruità economica della proposta di gestione AMGA LEGNANO S.P.A.; vengono valutati anche l’impatto economico dell’affidamento sulle finanze pubbliche e il perseguimento degli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;

I criteri posti alla base dello svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento sono quelli della funzionalità, della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità con gli obiettivi di conseguire la massima soddisfazione dell'utenza, il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia della salute;

La normativa vigente in tema di Società *in house providing*, integrata con le Direttive UE n. 23, n. 24 e n. 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, prevedono che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'Amministrazione Aggiudicatrice o da un Ente Aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. *“Le Società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”* (art. 16, comma 1 D.Lgs n. 175/2016);
2. *“Gli Statuti delle Società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”* (art. 16, comma 3 D.Lgs. n. 175/2016);

La coesistenza nel soggetto *“in house”*, in virtù della partecipazione pubblica e del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione Comunale, è di per sé condizione sufficiente per giustificare il mancato ricorso al mercato nell'affidamento dei servizi ma, proprio in conseguenza del citato controllo analogo e per dare conto dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche, è doveroso esplicitare anche la congruità del *“prezzo di mercato”*;

L'articolo 192, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 aveva previsto anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie Società *“in house”*.

Al punto 4.3 delle Linee Guida n. 7 di ANAC era, inoltre, previsto che *“nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più Amministrazioni Aggiudicatrici o Enti Aggiudicatori, ai sensi dell'articolo. 5, commi 4 e 5, del Codice dei Contratti Pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione”*;

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO.

Innanzitutto occorre premettere che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 8 luglio 2013, ad oggetto: "Approvazione della convenzione ex art. 30 TUEL per esercizio congiunto del controllo analogo da parte dei Soci Società Amga Legnano S.p.A. e del relativo gruppo, modifiche statuto Amga Legnano S.p.A. ai fini dell'adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di in house providing", esecutiva, che, tra l'altro, statuisce: "1. definisce il controllo analogo, da intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una longa manus del socio pubblico totalitario. Esso determina quindi in capo all'amministrazione controllante un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa; nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e di controllo unitarie, ancorchè provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato";

"2. il Comune di Canegrate detiene il 7,6515% del capitale sociale di Amga Legnano S.p.A. (AMGA), società a capitale interamente pubblico, attualmente partecipata da altri Enti Locali";

"3. definisce come servizio pubblico, nella c.d. concezione oggettiva, l'attività svolta da soggetti pubblici o privati a vantaggio e nei confronti della collettività locale di riferimento, le cui prestazioni vengono remunerate dall'utenza in un regime tariffario, nell'ambito di un rapporto trilaterale Ente Pubblico – Erogatore – Cittadini/Clienti, ovvero comunque, quelli di cui i cittadini usufruiscano *uti singuli* e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali, giacché con l'erogazione degli stessi si mira a soddisfare direttamente esigenze della collettività, in coerenza con i compiti propri dell'Amministrazione pubblica. Al contrario, si definiscono servizi strumentali tutti quei beni e servizi erogati a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali";

A far data dal 1 gennaio 2021, per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 commi da 816 a 836, il Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini del presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone" è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti" e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 2, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone

ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La suddetta novella ha comportato l'adozione da parte dell'Ente della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29 marzo 2021 ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria e Canone Mercatale";

Il Regolamento testé citato, con particolare riferimento al titolo VII – riscossione, accertamenti e sanzioni, prevede che le predette attività possano essere svolte direttamente dall'Ente o dal Concessionario;

Per le sopradette ragioni il contratto in essere con la Società Amga Legnano S.p.A. relativamente alla Gestione del Servizio scaduto il 31.12.2025, è stato di fatto prorogato.

A ciò si aggiunge il fatto che il "Canone Unico" ha soppresso non solo l'Imposta di pubblicità e sulle pubbliche Affissioni, bensì, come noto, esso sostituisce la COSAP sia fissa che temporanea, e il plateatico riscosso dagli ambulanti dei mercati per posteggi fissi posto in capo alla Polizia Locale;

Il mutato contesto normativo ha condotto l'Ente ad una valutazione complessiva rispetto alle diverse tipologie di entrata per come le medesime sono attribuite ai diversi Responsabili di Area e conseguentemente correttamente classificate nel bilancio del Comune, fermo restando che il Comune anche con l'affidamento diretto a società in house mantiene il controllo diretto dell'attività;

Occorre inoltre rilevare che la volontà del Comune di Canegrate, già espressa nella sopra richiamata Deliberazione Consiliare n. 64 del 15.12.2015, (primo affidamento alla Società Amga Legnano S.p.A. del servizio pubblicità e pubbliche affissioni), si evince dal fatto che: "Con l'Affidamento *in house* ad Amga l'Amministrazione ritiene di ottenere un miglioramento nello svolgimento del servizio dato che svolgerà lo stesso direttamente (sia pur attraverso la propria società partecipata), otterrà uno sportello presso la sede del proprio Comune con conseguente miglior servizio per i cittadini e verifica "diretta" della dimensione del servizio e della tipologia di esigenze dell'utenza, otterrà un monitoraggio sullo stato dei propri impianti di affissione ed un progetto di rivisitazione/ammodernamento degli stessi";

Il contratto di servizio scaduto in data 31.12.2025, avente Repertorio n. 6305 del 18.11.2022, denominato "Servizio di Accertamento e Riscossione anche Coattiva del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale *con la Società "AMGA Legnano SPA"*;

All'interno del nuovo Contratto di Servizio, allegato alla presente relazione, al titolo II vengono puntualmente disciplinate le disposizioni che disciplinano l'Affidamento del servizio per l'accertamento e la riscossione del canone unico patrimoniale e mercatale, nonché viene stabilito il corrispettivo per la gestione.

Inoltre, il patrimonio informativo rimane sempre a disposizione dell'Ente eventualmente per altre attività di propria autonoma determinazione;

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA.

L'importo contrattuale fissato è pari ad euro 22.732,36 annui comprensivi IVA di legge e ricalcolo ISTAT, per gli anni di vigenza del contratto (2 anni) con la possibilità di proroga per un anno dal 01.01.2028 al 31.12.2028;

Con nota protocollo n. 10486 del 06.07.2026 Amga Legnano S.p.A., ha fatto pervenire la propria offerta per il servizio di cui trattasi fissando in euro 18.633,09 oltre I.V.A. di legge in ragione d'anno, il valore per il compenso relativo allo svolgimento del Servizio di Accertamento e Riscossione del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale e successivi recuperi.

Considerato quanto sopra espresso, ai fini della verifica della congruità economica, rispetto al primo parametro, si evince che a fronte di Affidamento *in house providing* alla Società partecipata Amga Legnano S.p.A. che comporta per l'Ente un esborso pari ad euro 18.633,09 oltre IVA, il medesimo servizio affidato ricorrendo al mercato comporterebbe per l'Ente un superiore importo causa aggi che vengono applicati dalle Società private. Rispetto al secondo parametro, il Comune persegue economie finanziarie nella percentuale indicata nel prospetto suindicato;

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA.

Alle considerazioni testé espresse in relazione alla convenienza economica dell'Affidamento ad Amga Legnano S.p.A., nel rispetto della concorrenza, si aggiungono le economie di scala derivanti dalla possibile ulteriore estensione di tale scelta anche da parte di altri Comuni soci, (ad oggi questo servizio viene svolto da Amga Legnano S.p.A. anche per Legnano, Parabiago, Villa Cortese, Solbiate Olona, Castellanza etc).

I riflessi sulla gestione interna del personale che afferisce alle Aree Tributi Demografici e Polizia Locale, già riscontrati nel precedente Affidamento, sono positivi in quanto ricorrendo *all'in house providing* l'esiguo personale, sgravato dalla gestione, viene orientato sull'attività di controllo con un governo unitario dell'azione di accertamento e riscossione del "CUP" che garantisca uniformità di indirizzi;

I benefici della collettività si ascrivono alla semplificazione del rapporto con l'utenza, nonché nella tempestività di intervento in caso di modificazioni dei rapporti intercorrenti con gli utenti.

In conclusione, a parere dello scrivente, con l'Affidamento *in house providing* del Servizio di Accertamento e Riscossione del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2027, oltre all'opzione di proroga per un anno dal 01.01.2028 al 31.12.2028 sono rispettati i principi generali di efficienza, efficacia ed economicità, qualità dei servizi, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche statuiti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Canegrate, lì 08/07/2026

Il Responsabile dell'Area
Tributi e Demografici
Dott.ssa Teresa La Scala